



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICA

AREA della SICUREZZA del LAVORO

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE TITOLO III

CAPITOLO 16

Disposizioni concernenti gli edifici, per la prevenzione dei rischi di caduta in occasione di interventi in luoghi elevati

3.16.1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni, pubbliche e private, aventi qualsiasi tipologia d'uso, nonché agli edifici esistenti in occasione di interventi che comportino il rifacimento strutturale della copertura.

Dette disposizioni hanno per oggetto la progettazione e realizzazione di opere con criteri tali da consentire che l'accesso e lo stazionamento sulle coperture degli edifici, possa avvenire in condizioni di sicurezza, sia per i lavoratori che per le persone presenti ed intorno all'edificio.

L'accesso e lo stazionamento in condizioni di sicurezza dovrà essere garantito nelle successive verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle opere, delle loro pertinenze e delle componenti tecnologiche.

3.16.2 Norma generale per la prevenzione delle cadute dalle coperture degli edifici

In tutte le costruzioni di cui all'art. 3.16.1 devono essere previsti sistemi per l'accesso in sicurezza alle coperture, nonché sistemi che vi consentano lo stazionamento sicuro, quali sistemi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio ai quali collegare i dispositivi anticaduta.

Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza al presente articolo devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto, presentati sia ai fini del rilascio del "Permesso di Costruire" che nel caso di "Denuncia di Inizio Attività" (D.I.A.)

Devono inoltre fare parte dell'attestazione di conformità di cui all'Art. 3.16.7.

3.16.3 Disposizioni per accedere in sicurezza alle coperture degli edifici

Le condizioni di sicurezza risultano soddisfatte quando gli edifici sono muniti di idonei manufatti, quali scale, aperture, passerelle, andatoie, ecc., che consentono all'operatore sia di accedere che di spostarsi sui luoghi elevati.

Per "*zona di accesso alla copertura*" si intende il primo manufatto che consente, se percorso, di accedere alla medesima, quale inizio scala di salita, apertura orizzontale, apertura verticale ecc.

Per "*accesso*" si intende qualsiasi apertura, manufatto, elemento atto a consentire di accedere alla copertura, e/o al sottotetto, alle sue pertinenze e/o componenti tecnologiche.

Nella zona di accesso deve essere posta idonea cartellonistica da cui risulti, ove previsto, l'obbligo dell'uso dei dispositivi anticaduta, nonché l'identificazione e la posizione (planimetria) dei dispositivi fissi di ancoraggio, con l'avvertenza che detti dispositivi sono da utilizzarsi esclusivamente ai fini di protezione anticaduta.

Le modalità di accesso in sicurezza dovranno essere definite nel "Fascicolo dell'opera" ex art. 4 D.Lgs. 494/96, o in caso di inapplicabilità della norma, in specifico documento redatto dal progettista.

Il "Fascicolo dell'opera", ovvero lo specifico documento di cui sopra, deve essere a disposizione sia del proprietario dell'edificio che del conduttore.

3.16.4 Requisiti delle aperture per l'accesso alla copertura o al sottotetto

Le aperture che consentono di accedere alla copertura o al sottotetto devono avere le seguenti dimensioni minime:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| A) | <i>Accesso al sottotetto da apertura orizzontale</i> | |
| | Superficie non inferiore a | 0.50 m ² |
| | Lato minimo non inferiore a | 0.70 m. |
| B) | <i>Accesso alla copertura o al sottotetto da apertura verticale</i> | |
| | Larghezza uguale o maggiore di | 0,70 m. |
| | Altezza uguale o maggiore di | 1,20 m. |
| C) | <i>Accesso alla copertura da apertura orizzontale o inclinata</i> | |
| | Superficie non inferiore a | 0.50 m ² |
| | Lato minimo uguale o maggiore di | 0,70 m. |
| | Forma circolare: diametro uguale o maggiore di | 0,80 m. |

Le dimensioni minime sopra indicate si intendono a luce netta, libera da qualsiasi sporgenza e/o ostacolo e/o elemento costruttivo dell'apertura stessa, quali cerniere, chiusure ecc.

L'accesso alla copertura e/o sottotetto non deve comportare la rimozione dell'elemento di chiusura dalle sue sedi, e l'elemento di chiusura deve essere provvisto di un meccanismo atto ad impedire l'investimento accidentale del soggetto che lo aziona.

3.16.5 Deroga per l'accesso alle coperture degli edifici

Richiamato il campo di applicazione del presente titolo, il "Responsabile del procedimento" può concedere deroga alla realizzazione di "accesso" alla copertura, eventualmente avvalendosi di parere dell'ASL, nei seguenti casi:

- Venga documentata la presenza di vincoli oggettivi non eliminabili che ostano alla realizzazione di detto accesso.
- Nelle costruzioni residenziali costituite da un unico piano fuori terra, ove sia comunque garantito l'accesso alla copertura in modo agevole e sicuro con altri mezzi.
- Nelle costruzioni in cui l'accesso alla copertura può avvenire in modo agevole e sicuro con altri mezzi attraverso una superficie praticabile quale "lastrico solare" ecc.

In detti casi, ai fini della concessione della deroga dovranno essere descritte nel fascicolo dell'opera o nel documento redatto dal progettista le modalità d'accesso, prevedendo altresì:

- L'idonea attrezzatura da utilizzare preferenzialmente per accedere alla copertura (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi, piattaforme elevabili ecc.) ;
- Il punto esterno o interno all'edificio dal quale accedere, in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione, a completamento degli elaborati grafici di progetto, deve essere completa di planimetrie riportanti le necessarie indicazioni (posizione punti di ancoraggio, scale, percorsi, ecc.) .

3.16.6 Dispositivi di ancoraggio

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 795 “*Protezione contro le cadute dall’alto, dispositivi di ancoraggio, requisiti e prove*”.

In particolare:

- Devono per numero, tipologia e disposizione consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, dal punto di accesso fino al punto più lontano.
- Devono essere chiaramente identificati e non confondibili per forma e/o colore e/o altro mezzo identificativo.

Questi dispositivi devono essere mantenuti in efficienza attraverso adeguati programmi di manutenzione, eseguiti secondo quanto previsto dal fabbricante.

Il mantenimento dei requisiti è a carico del proprietario dell’edificio ovvero figura equipollente.

3.16.7 Conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi

Il Direttore dei Lavori attesta la conformità dell’installazione dei manufatti e/o dispositivi di sicurezza che consentono l’accesso e lo stazionamento sulla copertura mediante:

- Dichiarazione della messa in opera dei componenti di sicurezza secondo le indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica;
- Certificazioni dei produttori sui materiali e componenti utilizzati;
- Verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

L’attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile, e dovrà essere tenuta all’interno del “Fascicolo dell’opera” o nel documento redatto dal progettista.

Dovrà altresì essere depositata a corredo del “Certificato di collaudo finale”, nonché della domanda di rilascio del “Certificato di agibilità” ovvero della “Comunicazione di fine lavori” ai sensi del DPR 6 Giugno 2001 n° 380.

3.16.8 Edifici con estese superfici vetrate

All’atto della progettazione di edifici dotati di estese superfici vetrate, dovrà essere predisposto un elaborato grafico di progetto contenente le procedure da adottare per le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché la localizzazione delle attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le operazioni di pulizia delle superfici esterne.